



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 142 del 17/12/2012 -
Determinazione nr. 2884 del 17/12/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Azienda Agricola CAIO di Salvador Pier Antonio – Rinnovo di autorizzazione allo scarico su fiume Livenzetta di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento ad uso ittigenico sito in Caneva, via Santissima n. 6.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Pier Antonio Salvador nato a Sacile il 14.06.1951 e residente in Sacile via Ettoreo n. 9, in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola CAIO di Salvador Pier Antonio, con sede legale in Sacile, via San Giovanni del Tempio, n. 92, ha presentato istanza, datata 19.12.11 assunta al prot. n. 88838. del 27.12.11, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su fiume Livenzetta di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento ad uso ittigenico sito in Caneva, via Santissima n. 6, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 233 del 29.01.09;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni:
 - assunte al protocollo n. 48596 del 20.06.12;
 - assunte al protocollo n. 90565 del 12.12.12;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati sottoscritti dal titolare e con timbro di professionista abilitato:

- Estratto planimetrico in scala 1: 500 con indicati i punti di prelievo per analisi scarichi S 1 e S 2 datato 11.12.12;
- coordinate Gauss Boaga e WGS 84 dei punti di prelievo per i controlli degli scarichi S 1 e S 2 di data 11.12.12;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 233, del 29.01.09:

sottoscritti dal titolare e con timbro di professionista abilitato datati Gennaio 2004:

- Tavola 1: estratto di mappa in scala 1:2.000 e CTR in scala 1:5.000;
- Tavola 2: Planimetria generale dello stabilimento in scala 1:500;
- Tavola 3: Planimetria scala 1:100 e 1:50 con particolari costruttivi;
- Tavola 4: Planimetria scala 1:100 con sezioni trasversali;
- Tavola 5: Planimetria scala 1:500 Calcolo superfici vasche;

- relazione tecnica di data 30.01.2004;
sottoscritti dal titolare e datati 30.01.04:
- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali;
- modello integrativo per scarico allevamenti ittici;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola e di data 19.12.11;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che
nell'insediamento viene effettuato allevamento ittico dallo stadio di trotelle allo stadio di trote adulte;
l'approvvigionamento idrico avviene con derivazioni dal Fiume Livenzetta;
i due scarichi, indicati in Tavola 2 rispettivamente con S 1 ed S 2, sono originati dalle acque provenienti dalle vasche di allevamento che, prima di essere scaricate, passano attraverso "bacini di conterminazione";
sono presenti inoltre tre scarichi di emergenza individuati rispettivamente con SE1, SE2 ed SE3 alla Tavola 2;
non è prevista la manutenzione delle vasche di allevamento se non la loro periodica messa in asciutta;
i trattamenti di profilassi e terapia sono effettuati sotto stretto controllo veterinario;
tutti gli scarichi sopra menzionati recapitano nel fiume Livenzetta;
I punti per effettuare i prelievi di controllo agli scarichi S 1 e S 2 sono indicati nell'estratto planimetrico in scala 1:500 di data 11.12.12 con la dicitura "Punto di prelievo per analisi".

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Legale Rappresentante ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 37066 del 08.05.12, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Caneva;

PRESO ATTO che l'Azienda agricola ha presentato referti di analisi di acque allo scarico al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su acque superficiali;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini dei controlli sugli scarichi;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 140,00 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 972 del 09.02.12;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi, € 140,00, riguardano il solo costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia pari all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, l'Azienda Agricola CAIO di Salvador Pier Antonio, con sede legale in Sacile, via San Giovanni del Tempio, n. 92, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico su fiume Livenzetta di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento ad uso ittogenico sito in Caneva, via Santissima n. 6, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06;
 - b) gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
 - c) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) vengano effettuati almeno i seguenti autocontrolli sulle acque superficiali in ingresso e sulle acque degli scarichi con frequenza semestrale, dalla data di esecutività della presente autorizzazione, sui seguenti parametri: pH, COD, BOD, Solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo totale, rame, zinco;
 - e) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso l'Azienda agricola;
 - f) vengano effettuate le operazioni di pulizia, di manutenzione e l'eventuale asporto di sedimenti dalle vasche di allevamento e dal "bacino di conterminazione" quando questi sono in asciutta, in modo da evitare che fanghi e residui di pulizia giungano agli scarichi, e con la frequenza che si ritiene opportuna;

- g) la gestione dei fanghi e dei residui derivanti dalla pulizia delle vasche deve avvenire conformemente alla normativa vigente.
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
 4. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
 5. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 27.01.2017. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
 6. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
 7. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
 8. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
 9. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
 10. Si evidenzia l'opportunità, contestualmente o prima della presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, da parte del titolare dell'autorizzazione di proporre delle misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del D. Lgs. 152/06.
 11. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Caneva,

all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 17/12/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni